

INAIL - Circolare 11 febbraio 2016, n. 2

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale - Retribuzioni convenzionali per l'anno 2016

Quadro Normativo

- Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398: "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari".

Articolo 1: "assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale".

Articolo 4, comma 1: "retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale".

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 4, comma 1: "retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale, pari al massimale di rendita".

Articolo 7: "lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari".

- Decreto 25 gennaio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2016 per i lavoratori all'estero".

- Circolare Inail 54/1988: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extra comunitari".

- Circolare Inail 68/1989: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l'anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura".

- Circolare Inail 54/2001: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2001".

- Circolare Inail 28/2015: "Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2015".

- Circolare Inail 38/2015: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2015".

- Lettera Direzione centrale rischi del 15.12.2000: "Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986".

- Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12.03.2012: "Interpretazione del d.l. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

Premessa

La tutela dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell'art. 4 della citata norma (NOTA 1).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari (NOTA 2) e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (NOTA 3).

Per l'anno 2016, il decreto 25 gennaio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione di detti lavoratori.

Dette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 38/2000, art. 4, comma 1 (NOTA 4).

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali (NOTA 5).

Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

1. Stati membri dell'Unione Europea (NOTA 6):

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia (NOTA 7), Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia (NOTA 8), Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda, (NOTA 9)

- Svizzera (NOTA 10).

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

- Argentina,

- Australia (Stato del Victoria),

- Brasile,

- Canada (provincia dell'Ontario; provincia del Quebec),

- Capoverde,
- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo) (NOTA 11),
- Principato di Monaco,
- San Marino,
- Santa Sede,
- Tunisia,
- Turchia (NOTA 12),
- Uruguay,
- Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese (NOTA 13).

Disposizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle (NOTA 14), che sono parte integrante del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa (NOTA 15), di cui alle citate tabelle (NOTA 16).

Note:

(1) V. circolare n. 54 del 2 novembre 1988.

(2) Trattato dell'Unione europea, parte seconda - non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, art. 18 del TCE.

(3) Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12.03.2012, prot. 1819: "Interpretazione del D.L. n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

(4) V. circolare Inail n. 54 del 19 luglio 2001.

(5) Nota Direzione centrale rischi del 3.1.2014, prot. 0000018: "Collaborazioni coordinate e continuative rese all'estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail".

(6) Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE 883/2004 e il Regolamento CE di applicazione 987/2009.

(7) Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea. Pertanto, da tale data, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica croata sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

(8) Dal 1° maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

(9) Stati aderenti all'accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell'Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all'estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.

(10) Il Comitato misto, istituito ai sensi dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, dal 1° aprile 2012 ha esteso i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con la Svizzera.

(11) La convenzione italo - jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.

(12) Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con Legge 567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990.

(13) Decreto interministeriale 25 gennaio 2016, art. 3.

(14) Tabella delle retribuzioni convenzionali 2016 allegata al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2016, n. 24.

(15) La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell' "indennità estero".

(16) Decreto interministeriale 25 gennaio 2016, art. 2.

Allegato

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2016

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2016

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	
			Da	Fino a	

Industria	Operai	I		1.939,72	1.939,72
		II	1.939,73	2.053,60	2.053,60
		III	2.053,61	2.167,49	2.167,49
		IV	2.167,50	in poi	2.281,34
	Impiegati	I		2.281,34	2.281,34
		II	2.281,35	2.711,15	2.711,15
		III	2.711,16	3.140,99	3.140,99
		IV	3.141,00	3.570,82	3.570,82
		V	3.570,83	in poi	4.000,62
	Industria edile	Operai	Operai		
Operai specializzati					2.132,83
Operai 4° livello					2.281,34
Impiegati		Impiegati d'ordine			2.281,34
		Impiegati di concetto			2.626,45
		Impiegati direttivi di VI livello			3.250,50
		Impiegati direttivi di VII livello			3.735,08
Autotrasporto e spedizioni merci		Operai	I		1.939,72
	II		1.939,73	2.053,60	2.053,60
	III		2.053,61	2.167,49	2.167,49
	IV		2.167,50	in poi	2.281,34
	Impiegati	I		2.281,34	2.281,34
		II	2.281,35	2.711,17	2.711,17
		III	2.711,18	3.140,99	3.140,99
		IV	3.141,00	3.570,82	3.570,82
		V	3.570,83	in poi	4.000,62
	Credito	Seconda area professionale			
Terza area professionale		I livello			2.516,96
		II livello			

		III livello			3.169,41
		IV livello			3.431,00 ;
Assicurazioni		Ausiliari			2.253,16
		Impiegati d'ordine			2.461,63
		impiegati di concetto			2.681,38
		Vice capi ufficio			2.880,01
		Capi ufficio			3.165,97
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.473,62
		Impiegati di concetto (II livello)			2.322,19
		Impiegati di concetto (III livello)			2.139,31
		Personale d'ordine (IV livello)			2.063,68
		Altro personale (V livello)			1.993,25
		Altro personale (VI livello)			1.487,53
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.446,99
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.150,46
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			2.953,96
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.460,93
		Impiegati e operai (VI,VII, Vili e IX livello contrattuale)			2.364,44
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.686,85
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.553,76
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.438,26

		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.369,92
		Operai specializzati super			1.563,60
		Operai specializzati			1.498,80
		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.274,59
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3,713,35
Industria cinematografica		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.212,45
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.053,28
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.508,12
		Operai generici			2.310,90
		Generici cinematografici			2.201,05
		Impiegati direttivi			2.434,89
		Impiegati con funzioni direttive			2.186,95
		Impiegati di concetto			1.989,04
		Impiegati d'ordine			1.798,87
		Operai specializzati			1.939,02
Spettacolo		Operai			1.701,87
		Professori d'orchestra			2.310,90
		Artisti del coro			1.746,04
		Tersicorei			2.071,46
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.722,80
		Impiegati e operai specializzati			2.298,24
Artigianato		Impiegati d'ordine e operai qualificati			1.967,91
		Operai			1.815,07

QUADRI VALORI 2016

SETTORE	FASCIA	RETIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	
		Da	Fino a	
Industria	I		4.000,62	4.000,62
	II	4.000,63	4.760,94	4.760,94
	III	4.760,95	5.521,27	5.521,27
	IV	5.521,28	6.281,59	6.281,59
	V	6.281,60	7.041,93	7.041,93
	VI	7.041,94	in poi	7.802,17
	I		4.000,62	4.000,62
Industria edile	II	4.000,63	4.310,18	4.310,18
	III	4.310,19	4.619,75	4.619,75
	IV	4.619,76	4.929,32	4.929,32
	V	4.929,33	in poi	5.238,84
Autotrasporto e spedizione merci	I		4.000,62	4.000,62
	II	4.000,63	4.760,94	4.760,93
	III	4.760,94	5.521,24	5.521,24
	IV	5.521,25	6.281,56	6.281,56
	V	6.281,57	7.041,86	7.041,86
	VI	7.041,87	in poi	7.802,15
Credito	I livello			3.238,19
	II livello			3.443,51
	III livello			3.889,51
	IV livello			4.636,62
Agricoltura	Unica			2.897,01
Assicurazioni	I		3.313,89	3.313,89
	II	3.313,90	3.657,25	3.657,25
	III	3.657,26	in poi	4.000,60

Commercio	I		2.406,01	2.406,01
	II	2.406,02	3.027,93	3.027,93
	III	3.027,94	in poi	3.649,84
Trasporto aereo	I	Fino a	4.134,42	4.134,42
	II	4.134,43	4.774,32	4.774,32
	III	4.774,33	in poi	5.414,19

DIRIGENTI - VALORI 2016

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	
		Da	Fino a	
Industria	I		5.948,78	5.948,78
	II	5.948,79	7.043,96	7.043,96
	III	7.043,97	8.139,23	8.139,23
	IV	8.139,24	9.234,50	9.234,50
	V	9.234,51	10.329,76	10.329,76
	VI	10.329,77	11.424,69	11.424,69
	VII	11.424,70	12.519,96	12.519,96
	VIII	12.519,97	13.615,23	13.615,23
	IX	13.615,24	14.710,85	14.710,85
	X	14.710,86	in poi	15.806,03
Industria edile	I		5.948,78	5.948,78
	II	5.948,79	7.044,05	7.044,05
	III	7.044,06	8.139,30	8.139,30
	IV	8.139,31	9.234,54	9.234,54
	V	9.234,55	10.329,82	10.329,82
	VI	10.329,83	11.425,07	11.425,07
	VII	11.425,08	12.520,33	12.520,33
	VIII	12.520,34	13.615,59	13.615,59

	IX	13.615,60	14.710,85	14.710,85
	X	14.710,86	in poi	15.806,03
Autotrasporto e spedizione merci	I		5.948,78	5.948,78
	II	5.948,79	7.044,05	7.044,05
	III	7.044,06	8.139,30	8.139,30
	IV	8.139,31	9.234,54	9.234,54
	V	9.234,55	10.329,82	10.329,82
	VI	10.329,83	11.425,07	11.425,07
	VII	11.425,08	12.520,33	12.520,33
	VIII	12.520,34	13.615,60	13.615,59
	IV	13.615,59	14.710,85	
	X	14.710,86	in poi	15.806,03
Credito	I		5.948,78	5.948,78
	II	5.948,79	7.112,76	7.112,76
	III	7.112,77	8.276,74	8.276,74
	IV	8.276,75	9.440,72	9.440,72
	V	9.440,73	10.604,69	10.604,69
	VI	10.604,70	11.768,67	11.768,67
	VII	11.768,68	in poi	12.932,65
Agricoltura	Unica			3.892,15
Assicurazioni	I		5.851,58	5.851,58
	II	5.851,59	7.570,28	7.570,28
	III	7.570,29	9.266,84	9.266,84
	IV	9.266,85	10.92,32	10.952,32
	V	10.952,33	in poi	12.637,80
Commercio	I		5.562,12	5.562,12
	II	5.562,13	7.188,41	7.188,41
	III	7.188,42	8.786,55	8.786,55
	IV	8.786,56	in poi	10.384,69

Trasporto aereo	I		6.150,21	6.150,21
	II	6.150,22	8.574,61	8.574,61
	III	8.574,62	10.999,01	10.999,01
	IV	10.999,02	13.368,05	13.368,05
	V	13.368,06	in poi	15.626,33

GIORNALISTI - VALORI 2016

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.768,21	3.768,21
	II	3.768,22	5.103,14	5.103,14
	III	5.103,15	6.438,07	6.438,07
	IV	6.438,08	7.773,02	7.773,02
	V	7.773,03	in poi	9.107,96